

SPECIE ALIENE INVASIVE: ANDAMENTI, IMPATTI E RISPOSTE

Modulo 2

Contesto normativo internazionale, comunitario e nazionale

UNITA' FORMATIVA 1

Inquadramento normativo e linee guida internazionali

Claudia Greco
ISPRA

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



TIC



cofinanziatori



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



PARCO NAZIONALE
APPENNINO LUCANO
VIA STABIE SABBIOSE



Indice

- ✓ La normativa internazionale
- ✓ La normativa internazionale legata alla Biodiversità
- ✓ La Convenzione per la Biodiversità
- ✓ Il documento strategico e di indirizzo
- ✓ La pubblicazione del Regolamento Europeo

La normativa internazionale

▪ Relativa al commercio



- ✓ **1951-1973** Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC) e Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
- ✓ **1997-2007** Commercio flora e fauna, salute delle piante, acque di zavorra e acquacoltura

▪ Relativa alla tutela della Biodiversità



- ✓ **1979-1982** Direttiva uccelli, Convenzioni di Bonn e Berna
- ✓ **1982-1993** Diritto del mare UNCLOS, Direttiva habitat e Convenzione BioDiversità
- ✓ **1995** Conservazione degli Uccelli acquatici migratori
- ✓ **1995** Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo
- ✓ **1997-1999** Convenzione di Berna alcune Raccomandazioni e Risoluzioni
- ✓ **2002-2011** CBD: approccio gerarchico, Nagoya, Strategia per la biodiversità
- ✓ **2004** European strategy on invasive alien species
- ✓ **2014** Regolamento (UE) n. 1143/2014

La normativa internazionale legata al commercio (1)



1951

Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC) Roma, 1951, Rivista nel 1997 dalla Conferenza FAO. Applica primariamente la quarantena alle piante infestanti nel commercio internazionale. Crea un regime internazionale per prevenire la diffusione e l'introduzione di insetti infestanti delle piante e dei prodotti attraverso l'uso di misure sanitarie e fitosanitarie. Le Parti hanno stabilito organizzazioni nazionali per la protezione delle piante con autorità in relazione al controllo della quarantena, analisi del rischio, e altre misure richieste per prevenire la diffusione di insetti infestanti che, direttamente o indirettamente, parassitizzano piante e loro prodotti.



Convenzione di Washington (CITES) sul

commercio internazionale di flora e fauna in pericolo di estinzione. Richiede permessi e certificati per il commercio di esemplari di specie incluse nelle Appendici.

Rappresenta un modello alternativo per regolare le specie invasive regolandone esclusivamente i movimenti intenzionali. Ha inteso prevenire il danno nei paesi esportatori; può essere applicata solo quando le specie sono in pericolo nei paesi esportatori e considerate invasive nei paesi importatori. Ad oggi 17 conferenze delle parti di aggiornamento. Da essa derivano numerosi Regolamenti.

1973



La normativa internazionale legata al commercio (2)



1997

Direttiva CE 29/200 e succ. int. su salute delle piante e misure di prevenzione degli arrivi e monitoraggio fitosanitario agli entry point. Concernente le misure di prevenzione e protezione l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2004



Regolamento CE 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e localmente assenti prevede la valutazione dei rischi associati all'introduzione volontaria di organismi e relative specie non bersaglio in acquacoltura. Art.11 «prevenire eventuali impatti derivanti dall'introduzione in natura di specie aliene».

M2 UF1

Regolamento sul commercio di flora e fauna

CE n.338/97 volto a controllare il commercio di specie minacciate di estinzione e vietare l'importazione di quattro specie: Tartaruga dalle guance rosse (*Trachemys scripta elegans*); Rana toro (*Rana catesbeiana*); Testuggine palustre dipinta (*Chrysemys picta*); Gobbo della Giamaica (*Oxyura jamaicensis*).

2000



Convenzione Internazionale per il controllo e la gestione dei carichi delle navi (Ballast water)

adottata nell'ambito dell'International Maritime Organisation (IMO) dell'Onu. Mira a prevenire gli effetti potenzialmente nocivi derivanti dalla diffusione di organismi acquatici trasportati nelle acque di zavorra delle navi. Entrata in vigore a livello internazionale fine 2017. Obbliga a prevenire, minimizzare e in ultimo eliminare lo spostamento di organismi acquatici dannosi e patogeni attraverso il controllo e la gestione dei carichi delle navi e dei loro sedimenti.

2007



La normativa internazionale legata alla biodiversità (1)



1979

[Direttiva Uccelli 409/79/CEE](#) concernente la conservazione degli uccelli selvatici e l'istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS) per la loro salvaguardia. Art.11 prevenire eventuali impatti derivanti dall'introduzione in natura di specie ornitiche aliene. Poi sostituita dalla [Direttiva 2009/147/CE](#).

[Convenzione di Berna](#) art. 11 raccomanda di controllare rigorosamente l'introduzione all'interno dei confini o in parte del territorio di specie non indigene, prevenire l'introduzione accidentale di specie alloctone al fine di evitare lo stabilirsi di popolazioni naturalizzate. Da essa derivano numerose Raccomandazioni.

1981



1982



[Convenzione di Bonn](#) Trattato intergovernativo sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (nota anche come CMS, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). Gli artt. 3-5 richiedono agli Stati firmatari di porre in essere ogni sforzo per prevenire, ridurre o controllare i fattori che minacciano o che possono aumentare il livello di minaccia per le specie migratrici terrestri, acquatiche e aeree, attraverso misure che includono il blocco delle introduzioni, nonché il controllo o l'eliminazione delle specie esotiche introdotte. Ad essa sono seguiti accordi multilaterali come AEWA. Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia.

La normativa internazionale legata alla biodiversità (2)



1982

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) Montego Bay. Trattato internazionale che definisce diritti e responsabilità degli Stati nell'utilizzo di mari e oceani, definendo linee guida che regolano l'ambiente e la gestione delle risorse. Prevede che gli Stati prendano misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino risultante dall'intenzionale o accidentale introduzione di specie, estranee o nuove, le quali possano causare cambiamenti significanti e dannosi.

Direttiva Habitat, 92/43/CEE art. 22, sul controllo dell'introduzione intenzionale nell'ambiente di ogni specie alloctona e, qualora ritenuto necessario, divieto di introdurre elementi alloctoni che creino danno alla biodiversità naturale.

1992



1993

Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (CBD) art.8, relativo alla "Conservazione in situ", impegna le parti contraenti, per quanto possibile e opportuno, a vietare di introdurre specie esotiche oppure a controllarle o eradicarle, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie.



La normativa internazionale legata alla biodiversità (3)



1995



Conservazione degli Uccelli acquatici migratori Africani - euroasiatici (AEWA)

trattato indipendente internazionale che ha lo scopo di conservare l'avifauna acquatica migratrice in un'area geografica che interessa Africa, Europa, Asia Occidentale, Groenlandia e parte del Canada. Prevede che le parti proibiscano la deliberata introduzione di specie di uccelli acquatici estranei all'ambiente e prendano le appropriate misure per prevenire l'inintenzionale rilascio di tali specie se pregiudicano lo stato di conservazione di fauna e flora selvatica. Qualora le specie non-indigene fossero già state introdotte, le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per prevenire che vengano considerate una minaccia potenziale a quelle indigene. Inoltre qualora lo considerino necessario, proibiscono l'introduzione di specie non-indigene di animali e piante e possono richiedere di realizzare azioni di precauzione per evitare l'accidentale fuga di uccelli catturati appartenenti a specie non-indigene. Adottano le misure appropriate per assicurare che le specie non-indigene già introdotte nel loro territorio non creino pericolo per le popolazioni autoctone.



La normativa internazionale legata alla biodiversità (4)


1995

Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASP)

le Parti contraenti hanno previsto, per promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione di aree naturali e la protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM).

Attuare le misure di protezione in considerazione delle caratteristiche di ogni area protetta speciale, in particolare: regolare l'introduzione intenzionale o accidentale di specie non-indigene che possano avere un impatto dannoso su ecosistema, habitat o specie.

Le Parti devono prendere tutte le misure possibili per eradicare le specie che sono già state introdotte quando risulta possano causare danni a ecosistemi, habitat o specie.



La normativa internazionale legata alla biodiversità (5)



1997

Nell'ambito della Convenzione di Berna

Raccomandazione Strasburgo incentiva a valutare la possibilità di eliminare specie di vertebrati alloctoni che rappresentino una minaccia per la fauna indigena e di realizzare effettivamente tali eradicazioni dopo aver realizzato campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate alla comprensione della necessità e dell'importanza degli interventi di eradicazione, a tutela della biodiversità naturale del Paese, tra le specie considerate una minaccia viene elencato anche lo scoiattolo grigio nordamericano. Una seconda raccomandazione invita l'Italia ad attivare quanto prima un programma di eradicazione dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*).



1999

M2 UF1

Risoluzione n. 57 sull'introduzione di organismi appartenenti a specie non indigene nell'ambiente, raccomanda agli Stati firmatari di: proibire la deliberata introduzione all'interno dei propri confini o in parte del loro territorio, di organismi alloctoni al fine di stabilire popolazioni naturalizzate; prevenire l'introduzione accidentale di specie alloctone; produrre una lista delle specie alloctone invasive già presenti in natura.

1999



Risoluzione n. 77 sull'eradicazione dei vertebrati terrestri alloctoni, raccomanda agli Stati firmatari azioni di prevenzione, monitoraggio ed eradicazione delle specie alloctone invasive e l'attivazione di meccanismi di coordinamento e collaborazione transfrontaliera.

La normativa internazionale legata alla biodiversità (6)

Nell'ambito della Convenzione sulla Biodiversità

CBD COP Nagoya Aichi, Target 9, entro il 2020 individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i loro vettori, contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l'introduzione e l'insediamento di nuove specie.



2002

CBD principi guida per la prevenzione, l'introduzione e la mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive: «**approccio gerarchico**»: Prevenzione, rapida identificazione e risposta tempestiva, eradicazione, controllo permanente.

2010



2011

EU Biodiversity Strategy 2020 Target 5, stabilisce che entro il 2020 le specie aliene invasive e le loro vie di introduzione saranno identificate e classificate secondo livelli di priorità, le specie prioritarie saranno controllate o eradicare, le vie di introduzione soggette a gestione in modo da prevenire l'introduzione e la naturalizzazione di nuove specie aliene invasive.



La Convenzione per la BioDiversità (CBD) (1)



Il Target 9

National Implementation

To implement the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, Parties are:

- reviewing, and as appropriate, updating and revising their national biodiversity strategies and action plans (NBSAPs) in line with the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020;
- developing national targets, using the Strategic Plan and its Aichi Biodiversity Targets as a flexible framework, and integrating those national targets into the updated NBSAPs. The national targets are developed taking into account national priorities and capacities with a view of also contributing to the collective efforts to reach the global Aichi Biodiversity Targets;
- adopting the updated NBSAPs as a policy instrument;
- using the updated NBSAPs for the integration of biodiversity into national development, accounting and planning processes;
- monitoring and reviewing implementation of the NBSAPs and national targets, using indicators.

For further details on the revision of NBSAPs please consult www.cbd.int/nbsap
Additional information about the Strategic Plan can be found at www.cbd.int/sp

Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets

“Living in Harmony with Nature”

The Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 – A ten-year framework for action by all countries and stakeholders to save biodiversity and enhance its benefits for people.

Biological diversity underpins ecosystem functioning and the provision of ecosystem services essential for human well-being. It provides for food security, human health, the provision of clean air and water, it contributes to local livelihoods, and economic development, and is useful for the achievement of the Millennium Development Goals, including poverty reduction. In addition, it is a central component of many belief systems, worldviews and identities. Yet despite its fundamental importance, biodiversity continues to be lost. It is one of the backdrops that the Parties to the Convention on Biological Diversity, in 2001 in Nagoya, Japan, adopted the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 with the purpose of inspiring broad-based action in support of biodiversity over the next decade by all countries and stakeholders. In recognition of the urgent need for action the United Nations General Assembly has also declared 2011-2020 as the United Nations Decade on Biodiversity.

Secretary of the Convention on Biological Diversity
World Trade Centre, 112 St. Jacques Street, Suite 900
Montreal, Quebec, Canada H2Y 1Z9
Phone: 1 (514) 291-2220 Fax: 1 (514) 291-4588
E-mail: secretariat@cbd.int Website: www.cbd.int

2011-2020
United Nations Decade on Biodiversity


Il Target 9 richiede che “entro il 2020 le specie aliene invasive e le relative vie di introduzione (pathways) siano identificate e classificate secondo priorità, che le specie prioritarie siano controllate o eradicare, e che siano state adottate idonee misure per gestire i pathways e prevenire nuove introduzioni e naturalizzazioni”.

La Convenzione per la BioDiversità (CBD) (2)



Il Target 5

The EU Biodiversity Strategy for 2020



nature



environment

L'UE adotta una strategia per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio. Tale strategia prevede **sei obiettivi** in relazione alle principali cause della perdita di biodiversità e che permetteranno di ridurre gli impatti sulla natura. Uno dei sei target strategici, Target 5, è dedicato a combattere le specie aliene invasive. Ad eccezione della legislazione relativa all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, non esiste attualmente nell'UE una politica globale specifica per contrastare le specie esotiche o invasive. Tuttavia, queste specie sono una grave minaccia per la biodiversità europea. È quindi necessario classificarle, isolarle o eradicarle, e controllare la loro introduzione per evitare la comparsa di nuove specie. A questo scopo, la Commissione intende colmare le lacune politiche nella lotta contro le specie esotiche invasive attraverso uno strumento legislativo ad hoc.

Action 16 Establish a dedicated legislative instrument on Invasive Alien Species

16) The Commission will fill policy gaps in combating IAS by developing a dedicated legislative instrument by 2012.

Documento strategico e di indirizzo

[European strategy on invasive alien species](#), Piero Genovesi and Clare Shine 2004

Invasive Alien Species – IAS status e trend in EU Strategia sulla biodiversità fino al 2020

I Principi guida CBD stabiliscono "**approccio gerarchico a tre stadi**" (approccio fondamentalmente cautelativo) come base per tutte le azioni sulle IAS:

- ✓ **la prevenzione** delle introduzioni di IAS è generalmente molto più economicamente ed ecologicamente sostenibile rispetto a misure adottate dopo introduzione e stabilizzazione di una IAS;
- ✓ se è stata introdotta una IAS, la **diagnosi precoce e l'azione rapida** sono fondamentali per impedirne la colonizzazione: la miglior risposta è quella di eradicare gli organismi il più presto possibile;
- ✓ dove l'eradicazione non è fattibile o le risorse non sono disponibili, il **contenimento e le misure di controllo** a lungo termine dovrebbero essere implementate (Principio guida 2 del CBD).



La pubblicazione del Regolamento Europeo

4.11.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/35

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

**recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Oltre 10 anni per arrivare ad uno strumento normativo